



Roma, 9 novembre 2023

Oggetto: PAUR relativo all'impianto fotovoltaico in località Collemeto (Comune di Galatina). Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

Egregi Signori,

la presente fa seguito alla nostra del 3.10.2023 (cfr. **doc. 1**), con la quale si è data evidenza a Codesta Spett.le Regione delle pubblicazioni dell'avviso di cui in oggetto, effettuate sia dal Comune di Galatina (in data 27.9.2023) che dalla scrivente società (in data 30.9.2023).

Essendo ad oggi oramai trascorso il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, ed anche in considerazione del fatto che il Comune di Galatina ha appena richiesto che la convenzione in merito alle misure compensative (cfr. nostra informativa dell'8.11.2023: cfr. **doc. 2**) venga sottoscritta entro il corrente mese di novembre, siamo a richiedere che Codesta Spett.le Regione voglia concludere il procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, di modo che l'Autorizzazione Unica ex Dlgs. n. 387/2003 possa essere sollecitamente rilasciata.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo cordiali saluti.

Allegati:
Come nel testo.



Doc. 1



Roma, 3 ottobre 2023


Oggetto: PAUR relativo all'impianto fotovoltaico in località Collemeto (Comune di Galatina). Riscontro nota Regione Puglia / Sezione Transizione Energetica del 25.9.2023 – Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

Egregi Signori,

In riferimento alla nota della Regione Puglia / Sezione Transizione Energetica del 25.9.2023 relativa all'avviso di avvio del procedimento indicato in oggetto ("**Avviso**"), si inviano in allegato alla presente:

- (i) certificazione, rilasciata dal Comune di Galatina in data 27.9.2023, dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso sull'albo pretorio (cfr. **doc. 1**);
- (ii) evidenza della pubblicazione dell'Avviso, effettuata dalla scrivente società in data 30.9.2023, su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale (cfr. **doc. 2**).

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo cordiali saluti.



Allegati:
Come nel testo.



Doc. 1



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici

Via Monte Bianco n. 20 - 73013 Galatina (Le)

P.I. 02200200752 C.F. 80008170757 - PEC protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Galatina, data del protocollo

Spett.le

byoprodev 2 Srl

Milano

byoprodev2@legalmail.it

Oggetto: Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativo alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra ubicato nel territorio comunale di Galatina in Località "Collemeto", di potenza nominale pari a 31,9116 MW e opere connesse – Trasmissione certificazione della avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio On-Line della comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

Proponente: Byopro Dev 2 S.r.l. Milano

Facendo seguito a nota della Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, acquisita al prot. 0058410 del 26.09.2023, si trasmette, in allegato alla presente, certificazione dell'avvenuta pubblicazione, per la durata di giorni 30 dal 26.09.2023 al 26.10.2023, sull'Albo Pretorio-On Line di questo Comune della comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Funzionario Tecnico

Geom. Saverio Mengoli

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - del D.Lgs. n. 39/93

All.to: c. s.



Comune di Galatina

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativo alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra ubicato nel territorio comunale di Galatina in Località "Collemeto", di potenza nominale pari a 31,9116 MW e opere connesse - Trasmissione comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di public

Affissione

Documenti

Publicazione nr.	2023/0002989	Atto	AVVISI ALTRI ENTI del 26/09/2023
Data affissione	26/09/2023	Data scadenza	26/10/2023 - (30) giorni
Numero protocollo	58664	del	26/09/2023
Ufficio	Servizio Messì		
Documenti	ISTANZA_Publicazione Avviso Esproprio_BYOPRO DEV 2_co_Marcato.pdf ⓘ Allegato_AU_DKFNVT1_VIA_REL18 - Piano particolare di es.pdf ⓘ		

[← Torna all'albo](#)



Doc. 2



Doc. 2



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 10/08/2023

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI GALATINA E LA SOCIETA' BYOPRO DEV2 SRL, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE E IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE A FRONTE DELLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI SU AREE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI GALATINA

L'anno **duemilaventitré** il giorno **dieci** del mese di **agosto** alle ore **09:18**, a seguito di invito diramato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione. La seduta è Ordinaria.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri comunali come appresso indicati:

Nome	Ruolo	Presente	Assente
VERGINE FABIO	Sindaco	Si	
TUNDO LOREDANA	Consigliere	Si	
MANDORINO PIERLUIGI	Consigliere	Si	
SPARAPANE MASSIMO	Consigliere	Si	
GARZIA DIEGO	Consigliere	Si	
SAMBATI ANGELO LUIGI	Consigliere	Si	
GATTO ANDREA	Consigliere	Si	
CONGEDO ANNA MARIA	Consigliere	Si	
MARIANO EMANUELE	Consigliere	Si	
LAGNA PIERO LUCIANO	Consigliere	Si	
ANTONICA ANNA	Consigliere		Si
MICELI DAVIDE	Consigliere	Si	
SABATO FRANCESCO	Consigliere	Si	
MELE STEFANIA	Consigliere	Si	
AMANTE MARCELLO PASQUALE	Consigliere	Si	
ANTONICA ALESSANDRA	Consigliere		Si

ANTONACI ANTONIO	Consigliere		Si
------------------	-------------	--	----

Totale Presenti: 14	Totale Assenti: 3
----------------------------	--------------------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Francesco Sabato** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**

Partecipa Il **Segretario Maria Daniela Fina**

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

passa la parola all'Assessore all'Urbanistica, Guglielmo Stasi, che relaziona sull'argomento.

Premesso che:

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico.

Ai sensi del D.Lgs. 387/2003, art. 12, comma 1, "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti".

In riferimento al rapporto fra tutela paesaggistico-ambientale e utilizzazione di fonti energetiche, l'art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004, in tema di riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, prevede che *"le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obbiettivi generali di politica energetica nazionale"*.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, disciplina l'eventuale determinazione di misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale non meramente patrimoniali o economiche.

La Ditta ByoPro Dev2 S.r.l. opera nel settore dell'energia elettrica per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti in Italia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la vendita dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché per l'attività di generazione e scambio dei relativi titoli ambientali.

Con istanza in data 28/05/2021, acquisita in atti al protocollo della Provincia di Lecce n. 23081, la società BYOPRO DEV2 S.R.L. ha chiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), comprensivo del provvedimento di VIA nonché di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la *"realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico BYOPRO DEV2 e opere connesse in Comune di Galatina (LE), da realizzare nel territorio del Comune di Galatina (Lecce)"*;

In data 28/05/2021 la Società BYOPRO DEV 2 S.r.l. ha presentato alla Regione Puglia Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003, cod. DKFNYN1, a mezzo pec, acquisita al prot. n. 23081 del giorno 28/05/2021;

L'impianto è localizzato sul territorio comunale di Galatina, su un'area distinta in Catasto Terreni al Foglio 25, mappali 21, 38, 22, 47 (Lotto A) ed al Foglio 24 mappali 22, 8, 10 (Lotto B), in vicinanza della località Collemeto su un'area di dimensioni pari a 38.9374 ettari; il percorso del cavodotto parte dal Foglio 37 e attraversa i Fogli 26, 28, 30 per finire nella Stazione Terna di Galatina di nuova costruzione sita nel Foglio 30, nei pressi della quale verrà costruita la Sottostazione di elevazione da 20 a 150 Kv;

Con Determinazione n. 79 del 26/01/2023, a conclusione dell'endo-procedimento di V.I.A., incardinato nel procedimento P.A.U.R., il Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha espresso pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, positiva con prescrizioni sul progetto, allo stato, quindi, la Società proponente ha in corso il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) con riferimento al progetto definitivo validato da TERNA spa, la cui connessione è denominata *"Codice Pratica 201900624 – Comune di GALATINA (LE)"*;

Il Comune di Galatina e la Ditta BYOPRO DEV 2 S.r.l. , in applicazione di quanto disposto all'art. 1,

comma 5, della legge 239/2004, intendono definire e determinare gli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale da assumere a carico del Proponente nei confronti ed in favore del Comune di Galatina in conseguenza della realizzazione e messa in esercizio dell'Impianto, secondo le condizioni e nei termini stabiliti dalla convenzione da stipularsi tra le parti.

Considerato che:

Per l'intervento proposto dalla Società BYOPRO DEV 2 S.r.l. si rileva il carattere di pubblica utilità, ai sensi del D.lgs. 387/2003, art. 12, comma 1, sopra richiamato.

Il citato schema di convenzione, a seguito di confronti tra le parti, è stato perfezionato nella forma attuale, secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

In ragione di quanto previsto dal citato schema di convenzione, gli impegni da assumersi dalle parti sono così riassumibili:

Impegni del Comune (art. 3 dello schema di convenzione):

prestare il proprio assenso in riferimento all'iniziativa di BYOPRO DEV 2 S.r.l. di realizzare, esercire e mantenere l'Impianto, dichiarando espressamente di essere a conoscenza dell'ubicazione delle opere, delle strutture e dei componenti dell'Impianto, secondo il progetto autorizzato nel rispetto della normativa vigente.

porre in essere, anche mediante il perfezionamento di successivi atti o accordi, quanto nella sua competenza per dare esecuzione all'iter amministrativo inerente la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto e di ogni sua relativa infrastruttura e pertinenza, in coerenza con la normativa di settore e nell'ambito delle attribuzioni di legge.

- garantire, nel caso di interessamento nella realizzazione dell'opera di terreni o strade di proprietà comunale come risultanti nel progetto approvato, l'attivazione dell'iter - anche attraverso successivi e separati atti- funzionale alla concessione dei necessari diritti di superficie, di accesso, di passaggio, di posa di cavidotto, compreso l'iscrizione delle relative servitù e/o atti di concessione, fatti salvi le competenze ed i procedimenti ed endoprocedimenti in capo ad Enti terzi eventualmente interessati, con la corresponsione dei relativi oneri conseguenti;
- costituzione in favore del Proponente, con successivi e separati atti, del diritto di superficie e/o degli altri idonei diritti di godimento, quali le servitù di cavidotto, accesso, passaggio, nonché di ogni altra servitù eventualmente necessaria, in disponibilità di concessione dell'Ente comunale;
- qualora per il passaggio del cavidotto risultassero interessati terreni di proprietà di terzi, con la conseguente necessità di procedere alla acquisizione delle superfici occorrenti all'opera mediante esproprio, il Comune si impegna a collaborare con l'Autorità competente, su richiesta della stessa, per la fornitura di dati e documentazione utile al procedimento, secondo le modalità della normativa vigente, con oneri diretti ed indiretti a carico del Proponente.

Impegni della Società proponente (art. 4 dello schema di convenzione):

obbligo di osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa di settore atte a contenere l'impatto sull'ambiente anche in riferimento alle attività di esercizio e gestione dell'Impianto nell'ambito territoriale del Comune, comprendendo in tale impegno anche le fasi di organizzazione del cantiere e di lavorazione;

impegno a riconoscere in favore del Comune un importo massimo omnicomprensivo di Euro 500.000,00, da destinare esclusivamente alla realizzazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004, in relazione alla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'Impianto.

La durata della convenzione è pari a 30 (trenta) anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori periodi da concordare in coerenza con la vita utile dell'Impianto, e la richiesta per un eventuale rinnovo dovrà essere comunicata almeno un anno prima della naturale scadenza ed espressamente accettata e concordata fra le Parti.

Con riferimento alle misure di compensazione, a fronte degli impegni assunti dal Comune, è stabilito l'obbligo da parte del Proponente di corrispondere un importo omnicomprensivo da destinare esclusivamente alla realizzazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale (come dettagliato all'art. 6 dello schema di convenzione), per un importo omnicomprensivo assegnato pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), comprensivo dell'I.V.A., come dovuta, il cui riconoscimento è condizionato dalla ottemperanza alle seguenti azioni:

adozione da parte del Comune di un'apposita Deliberazione di Consiglio/Giunta che individui una o più opere pubbliche come misura di compensazione e riequilibrio ambientale cui verrà destinato l'importo;

approvazione del progetto esecutivo delle opere individuate quale misura di compensazione e riequilibrio ambientale;

pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori e/o sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei lavori o servizi previsti nel progetto in argomento nei casi in cui sia consentito l'affidamento diretto degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei contratti pubblici".

ottenimento dell'Autorizzazione Unica e positiva conclusione del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.);

L'importo omnicomprensivo sopra indicato come corrisposto dal Proponente al Comune dovrà essere obbligatoriamente destinato e vincolato alla realizzazione delle opere volte a contemperare e compensare il riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione ed esercizio dell'impianto;

Ritenuto lo schema di convenzione meritevole di favorevole approvazione, anche alla luce del pubblico interesse insito nella realizzazione di un impianto di produzione di energia alternativa, che persegue obiettivi sostenibili per l'ambiente e per il territorio;

Ritenuto peraltro di stabilire che per quanto attiene gli interventi di cui al progetto in questione ricadenti nel territorio comunale, gli stessi potranno avere corso, una volta assentiti nell'ambito del procedimento dell'autorizzazione unica, solo dopo la sottoscrizione della convenzione di cui allo schema allegato al presente atto;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;

UDITI gli interventi di cui all'allegato resoconto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con **votazione UNANIME**, resa per alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, regolante i rapporti tra il comune di Galatina e la Società BYOPRO DEV2 S.R.L., per la compensazione e il riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonte rinnovabile nel territorio del Comune di Galatina.
- 2) Di dare atto che detta convenzione dovrà essere stipulata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica e positiva conclusione del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)
- 3) Di dare atto che la suddetta convenzione non comporta oneri a carico del bilancio dell'ente;
- 4) Di delegare il Dirigente della Direzione Urbanistica e Attività Produttive alla stipula della suddetta convenzione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con **votazione UNANIME**, resa per alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante la necessità di concludere in tempi il procedimento connesso al presente deliberato.

- La seduta termina alle ore 10:25.-



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici Servizio Demanio - Urbanizzazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI GALATINA E LA SOCIETA' BYOPRO DEV2 SRL, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE E IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE A FRONTE DELLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI SU AREE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI GALATINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **87** del **07/08/2023**, **Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici Servizio Demanio - Urbanizzazioni**, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione.

Galatina, **07/08/2023**

Il Responsabile del Servizio
VERONA ROCCO ALESSANDRO



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici Servizio Demanio - Urbanizzazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI GALATINA E LA SOCIETA' BYOPRO DEV2 SRL, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE E IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE A FRONTE DELLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI SU AREE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI GALATINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **87** del **07/08/2023**, **Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici Servizio Demanio - Urbanizzazioni**, **ATTESTA** la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Galatina, **07/08/2023**

Il Dirigente/Responsabile
PATERA ANTONIO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Maria Daniela Fina)

Il Presidente
(Francesco Sabato)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- **Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)**

Galatina, li **10/08/2023**

Il Segretario
(Maria Daniela Fina)



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2364**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI GALATINA E LA SOCIETA' BYOPRO DEV2 SRL, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE E IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE A FRONTE DELLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI SU AREE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI GALATINA

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione, di cui all'oggetto, è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 21/08/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 21/08/2023

Il Responsabile
(LEONARDO CARMINE LUIGI)

COMUNE DI GALATINA

(Provincia di Lecce)

Repertorio n° _____

**ACCORDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE E IL
RIEQUILIBRIO AMBIENTALE A FRONTE DELLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO
DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE
ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI SU AREE UBICATE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI GALATINA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno DUEMILAVENTITTE', il giorno del mese di, nel Comune di Galatina, dinanzi a me,, Segretario Generale del Comune suddetto, autorizzato a rogare contratti nell'interesse del predetto Ente ai sensi dell'art. 97, comma 4 - lett. c) del D. Lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti di comune accordo e con il mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

- ..., nato a ... il ..., C.F. ..., nella sua qualità di ... del Comune di Galatina (Le), il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente Pubblico locale che legalmente rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000 e che, nel seguito del presente atto, viene denominato "Comune";

- Massimiliano Checchi nato a Roma il 13/12/1968 nella sua qualità di rappresentante legale pro-tempore della Società BYOPRO DEV2 S.r.l. con sede legale in Italia in Viale Alessandro Manzoni n. 41 – CAP 20121 Milano (MI) - Cod. Fisc. e P.IVA 10792410960 il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta società, la quale nel seguito del presente atto viene indicata come "Proponente".

Precisato che nel presente atto, in caso di riferimento congiunto al Comune ed al Proponente, questi ultimi vengono indicati come "Parti", si premette che:

- a) Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico;
- b) Ai sensi del D.lgs. 387/2003, art. 12, comma 1, "*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti*";

- c) In riferimento al rapporto fra tutela paesaggistico-ambientale e utilizzazione di fonti energetiche, l'art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004, in tema di riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, prevede che *“le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obbiettivi generali di politica energetica nazionale”*;
- d) Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, recante *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, e la L.R. n. 28 del 07.11.2022 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”* disciplinano l'eventuale determinazione di misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale non meramente patrimoniali o economiche;
- e) La Proponente opera nel settore dell'energia elettrica per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti in Italia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la vendita dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché per l'attività di generazione e scambio dei relativi titoli ambientali;
- f) in data 28/05/2021, acquisita al protocollo della Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale n. 23081, la Società BYOPRO DEV 2 S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), comprensivo del provvedimento di VIA nonché di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la *“alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico BYOPRO DEV2 e opere connesse in Comune di Galatina (LE), da realizzare nel territorio del Comune di Galatina (Lecce)”*; con successive comunicazioni la Società proponente ha integrato, anche a richiesta degli enti e autorità coinvolte nel procedimento incardinato presso l'Autorità competente Provincia di Lecce, il progetto originario;
- g) In data 28/05/2021 la Società BYOPRO DEV 2 S.r.l. ha presentato alla Regione Puglia Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003, cod. DKFNYN1, a mezzo pec, acquisita al prot. n. 23081 del giorno 28/05/2021;
- h) Con Determinazione n. 79 del 26/01/2023, a conclusione dell'endo-procedimento di V.I.A., incardinato nel procedimento P.A.U.R., il Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha espresso pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, positiva con prescrizioni sul

progetto de quo; allo stato, quindi, la Società proponente ha in corso il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) sopra richiamato;

- i) Con nota acquisita al protocollo comunale n. XXXXXXXX del XX.XX.XXX il Servizio Energia e Fonti Energetiche e Rinnovabili della Regione Puglia, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato la conclusione delle attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto e delle relative opere di connessione alla rete che prevede, con riferimento al progetto definitivo validato da TERNA spa, la connessione “*Codice Pratica 201900624 – Comune di GALATINA (LE)*”;
- j) L’Impianto è localizzato sul territorio comunale di Galatina, un’area distinta in Catasto Terreni al Foglio 25, mappali 21, 38, 22, 47 (Lotto A) ed al Foglio 24 mappali 22, 8, 10 (Lotto B), in vicinanza della località Collemeto su un’area di dimensioni pari a 38.9374 ettari; il percorso del cavidotto parte dal Foglio 37 e attraversa i Fogli 26, 28, 30 per finire nella Stazione Terna di Galatina di nuova costruzione sita nel Foglio 30, nei pressi della quale verrà costruita la Sottostazione di elevazione da 20 a 150 kV.
- k) Le Parti, con la presente convenzione, in applicazione di quanto disposto all’art. 1, comma 5, della legge 239/2004, intendono definire e determinare gli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale da assumere a carico del Proponente nei confronti ed in favore del Comune di Galatina in conseguenza della realizzazione e messa in esercizio dell’Impianto, secondo le condizioni e nei termini stabiliti dagli articoli che seguono (“Convenzione”);
- l) con propria delibera n. in data, il Consiglio Comunale ha conferito mandato a per procedere alla sua sottoscrizione della presente Convenzione, in conformità allo schema allegato alla stessa delibera, rilevando contestualmente il carattere di pubblica utilità degli interventi inerenti all’Impianto da realizzare ed esercire da parte del Proponente.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parti essenziali e integranti della presente Convenzione rappresentando il presupposto contrattuale e avendo efficacia vincolante e precettiva al pari di quanto disposto dai seguenti articoli.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti tra le Parti in relazione alla realizzazione e messa in esercizio dell’Impianto, nonché la previsione ed individuazione a favore del Comune delle

misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale, previste dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004, nel rispetto dei principi di cui alle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e della Legge della Regione Puglia n. 28/2022, e quanto previsto dalla Determina di VIA del 26/01/2023 rilasciata dalla Provincia di Lecce.

Art. 3 – Impegni del Comune

3.1 Il Comune presta il proprio assenso in riferimento all'iniziativa della Proponente di realizzare, esercire e mantenere l'Impianto, dichiarando espressamente di essere a conoscenza dell'ubicazione delle opere, delle strutture e dei componenti l'Impianto, secondo il progetto presentato dalla Proponente e come successivamente modificato e/o integrato;

3.2 Il Comune si impegna sin da ora a porre in essere, anche mediante il perfezionamento di successivi atti o accordi, quanto nella sua competenza per dare esecuzione all'iter amministrativo inerente la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto e di ogni sua relativa infrastruttura e pertinenza, in coerenza con la normativa di settore e nell'ambito delle attribuzioni di legge;

3.3 Più precisamente, in riferimento alla realizzazione dell'Impianto ed alla sua regolare messa in esercizio, il Comune si impegna:

- A garantire, nel caso di interessamento nella realizzazione dell'opera di terreni o strade di proprietà comunale come risultanti nel progetto approvato, l'attivazione dell'iter - anche attraverso successivi e separati atti - funzionale alla concessione dei necessari diritti di superficie, di accesso, di passaggio, di posa di cavidotto, compreso l'iscrizione delle relative servitù e/o atti di concessione, fatti salvi le competenze anche economiche ed i procedimenti ed endoprocedimenti in capo ad Enti e/o soggetti terzi eventualmente interessati, con la corresponsione dei relativi oneri conseguenti;
- Alla costituzione in favore del Proponente, con successivi e separati atti, del diritto di superficie e/o degli altri idonei diritti di godimento, quali le servitù di cavidotto, accesso, passaggio, nonché di ogni altra servitù eventualmente necessaria, in disponibilità di concessione dell'Ente comunale;
- qualora per il passaggio del cavidotto risultassero interessati terreni di proprietà di terzi, con la conseguente necessità di procedere alla acquisizione delle superfici occorrenti all'opera mediante esproprio, il Comune si impegna a collaborare con l'Autorità competente, su richiesta della stessa, per la fornitura di dati e documentazione utile al procedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con oneri diretti ed indiretti a carico del Proponente.

Art. 4 – Impegni del Proponente

4.1 La Proponente si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa di settore atte a contenere l'impatto sull'ambiente, anche in riferimento alle attività di esercizio e gestione

dell'Impianto nell'ambito territoriale del Comune, comprendendo in tale impegno anche le fasi di organizzazione del cantiere e di lavorazione;

4.2 La Proponente si impegna, nella misura e nei termini disposti dal successivo art. 6, a riconoscere in favore del Comune l'importo massimo onnicomprensivo di Euro 500.000,00 da destinare esclusivamente alla realizzazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei principi di cui alle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e della Legge della Regione Puglia n.28/2022, e quanto previsto dalla Determina di VIA del 26/01/2023 rilasciata dalla Provincia di Lecce, in relazione alla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'Impianto;

Art. 5 - Durata della Convenzione

5.1 Le disposizioni di cui alla presente Convenzione avranno efficacia a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'Impianto, così come dichiarata e comunicata dal Proponente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per una durata di 30 (Trenta) anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori periodi da concordare in coerenza con la vita utile dell'Impianto. La richiesta per un eventuale rinnovo dovrà essere comunicata almeno un anno prima della naturale scadenza ed espressamente accettata e concordata fra le Parti.

5.2 Resta comunque inteso che, qualora la Proponente non dovesse ottenere tutti i titoli autorizzati occorrenti a consentire la realizzazione e la messa in esercizio dell'Impianto entro 1 (un) anno dalla data di stipula della presente Convenzione, la stessa si intenderà automaticamente risolta de jure e le Parti nulla potranno chiedersi reciprocamente a nessun titolo e per nessun motivo.

Art. 6 – Misure di compensazione

6.1 Le Parti concordano e pattuiscono che, a fronte degli impegni assunti dal Comune in virtù della presente Convenzione, come appositamente prima specificati, ed in coerenza con le finalità della stessa, è stabilito l'obbligo da parte della Proponente di corrispondere un importo onnicomprensivo da destinare esclusivamente alla realizzazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale.

Il Contributo sarà impiegato dal Comune unicamente per la realizzazione degli interventi così come di seguito specificati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico (posa in opera di asfalto ecologico e/o che sia assorbente delle polveri sottili, realizzazione piste ciclabili, realizzazione aree a verde, parcheggi, ecc.);
- interventi volti ad implementare la promozione e organizzazione della mobilità sostenibile all'interno del territorio comunale, ivi inclusa l'installazione di colonnine di ricarica dedicate a veicoli elettrici;

- realizzazione di aree di parcheggio deputate all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o di interscambio, in aree periferiche al centro cittadino, per favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici a bassa emissione;
- manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, parchi e giardini ivi inclusa la realizzazione e/o il relativo ampliamento di aree e spazi verdi a servizio della collettività;
- realizzazione di piste ciclabili secondo i più moderni standard qualitativi;
- interventi volti al miglioramento della qualità delle acque attraverso la realizzazione di idonei sistemi di depurazione, laddove inesistenti;
- progettazione e/o realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici ai fini dell'autoconsumo;
- progettazione e/o costituzione di comunità energetiche per la condivisione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- opere di efficientamento energetico di edifici pubblici;
- ogni altra opera che possa perseguire obiettivi di efficientamento energetico, di miglioramento della qualità ambientale, di riduzione degli impatti delle attività antropiche.

La realizzazione degli interventi (ivi incluse, a mero titolo di esempio, modalità, tempistiche e selezione degli appaltatori), sarà di esclusiva competenza e responsabilità del Comune, che vigilerà anche in relazione al rispetto della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, manlevando il Proponente da qualsivoglia responsabilità.

L'importo del corrispettivo onnicomprensivo assegnato è pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), comprensivo dell'I.V.A., come dovuta;

6.2 Il riconoscimento dell'importo sopra indicato (punto 6.1) è condizionato all'ottemperanza alle seguenti azioni:

(I) adozione da parte del Comune di Galatina di apposito atto, da parte dei competenti organi comunali, che individui l'opera o le opere pubbliche quale misura di compensazione e riequilibrio ambientale cui verrà destinato l'importo sopra stabilito;

(II) approvazione del progetto esecutivo dell'opera/e individuata/e quale misura di compensazione e riequilibrio ambientale;

(III) pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori e/o sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei lavori o servizi previsti nel progetto in argomento nei casi in cui sia consentito l'affidamento diretto degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

(IV) ottenimento dell'Autorizzazione Unica e positiva conclusione del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui alle premesse della presente;

6.3 Resta inteso che la Proponente non avrà alcun obbligo e/o responsabilità derivante dall'esecuzione

dei lavori per la realizzazione della/e opera/e previste per la compensazione ambientale;

6.4 Una volta verificatasi la condizione di cui al precedente punto 6.2(V), ed al fine della erogazione dell'importo indicato nell'art. 6.1, il Comune provvederà a dare comunicazione alla Proponente dell'avvenuto positivo espletamento dei due obblighi condizionali di cui ai punti I) e II) del precedente articolo 6.2. Qualora, entro sei mesi dall'approvazione del progetto esecutivo proposto dal Comune, non dovesse essersi verificata la condizione di cui al punto III) dell'art. 6.2, la Proponente potrà richiedere la restituzione delle somme versate;

6.5 La Proponente si impegna a versare l'importo di cui all'art. 6.1 mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente intestato al Comune di Galatina, IBAN La somma sarà corrisposta solo a seguito dell'ottenimento del P.A.U.R. (che costituisce il titolo definitivamente legittimante la realizzazione del progetto della Proponente), ed una volta decorsi i termini per la sua impugnazione innanzi al T.A.R. o al Capo dello Stato, ed in ogni caso entro 30 giorni dall'entrata in esercizio dell'Impianto di cui alla lett. f) delle premesse;

6.6 A fronte del ricevimento del pagamento da parte della Proponente dell'importo di cui all'art. 6.1, il Comune di Galatina dovrà rilasciare opportuna dichiarazione di quietanza.

6.7 Resta espressamente inteso che qualsivoglia ipotesi di delegazione di pagamento, accolti e/o altre forme di cessione in relazione ai pagamenti derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui all'Art. 6.1 viene espressamente esclusa dalle Parti.

Art. 7 – Carattere dell'indennità *una tantum* a titolo di compensazione ambientale

7.1 L'importo omnicomprendivo sopra concordato, come corrisposto dalla Proponente al Comune, dovrà essere obbligatoriamente ed esclusivamente destinato e vincolato alla realizzazione delle opere volte a contemperare e compensare il riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione ed esercizio dell'Impianto.

Art. 8 – Rinuncia del Comune

A fronte dell'assunzione, da parte della Proponente, degli impegni di cui alla presente Convenzione, il Comune rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente nei confronti della Proponente ad ogni pretesa o richiesta, maggiore, ulteriore o diversa rispetto a quelle stabilite con il presente atto in ordine alla individuazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale poste in essere ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e ss.mm.ii., in riferimento alla realizzazione e messa in esercizio dell'Impianto.

Art. 9 – Risoluzione anticipata e recesso

9.1 La Proponente, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, cod. civ., potrà recedere dall'atto convenzionale qualora risultino impediti, in via definitiva o anche solo temporanea, per fatti od omissioni riconducibili alla responsabilità del Comune, la realizzazione, anche parziale, e/o la messa in esercizio

dell'Impianto.

La comunicazione di volontà di recedere dal contratto convenzionale sarà inviata al Comune con lettera raccomandata A/R. con un preavviso di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data di efficacia della stessa, e dovrà esplicitare le motivazioni a base della manifestazione di volontà di esercizio del recesso, evidenziando le cause ritenute impeditive - in tutto o in parte - della realizzazione e/o della messa in esercizio dell'Impianto.

Art. 10 – Modifiche alla Convenzione

10.1 Eventuali modificazioni alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate ed accettate tra le Parti e dovranno risultare per iscritto;

10.2 Il Comune dà atto che la Proponente potrà trasferire in capo a soggetti qualificati terzi la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, fermo restando che tale trasferimento non dovrà pregiudicare gli impegni qui assunti dalla Proponente con il presente atto. Detti impegni, previa verifica di garanzia ed accettazione da parte del Comune, potranno essere trasferiti in capo al soggetto giuridicamente idoneo a subentrare alle medesime condizioni stabilite dalla presente convenzione.

Art. 11 – Conformità della Convenzione al D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.

11.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e si obbligano reciprocamente al rispetto dei disposti del D.Lgs. n. 231/2001, con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 9 marzo 2022 n. 22, dal D.Lgs. 4 ottobre 2022 n. 156, dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, dal D.L. 31 ottobre 2022 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022 n. 199 e dal D.L. 5 gennaio 2023 n. 2.

Il mancato rispetto della normativa sopra indicata costituirà grave inadempimento, con conseguente diritto, per ciascuna delle Parti, di risolvere la Convenzione. In tale ipotesi, l'esercizio dell'indicato diritto di risoluzione avverrà a danno della parte inadempiente, con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, fermo restando l'obbligo di manlevare la parte non inadempiente per qualsivoglia azione di rivalsa di terzi derivante dall'inadempimento in questione.

Art. 12 – Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, le parti dichiarano e si danno atto che in relazione alla Società Proponente non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, sulla base della documentazione acquisita dal responsabile del procedimento.

Art. 13 – Norme applicabili e foro competente

13.1 Per quanto non regolato dalla presente Convenzione, si intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato fra le Parti;

13.2 Ogni eventuale controversia relativa alla Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione,

validità, efficacia o risoluzione e in generale alle obbligazioni in esso previste, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole (che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria), sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Lecce.

Art. 14 – Spese e oneri

14.1 Tutte le spese e gli oneri conseguenti al perfezionamento della presente Convenzione per tasse, imposte, anche di registrazione, e diritti di segreteria sono a totale ed esclusivo carico della Proponente;

14.2 Le parti specificano che le somme dovute dalla Proponente in base agli articoli 2, 4.2 e 6 della Convenzione hanno natura puramente indennitaria, e pertanto si qualificano come “fuori campo IVA” (di cui all’art. 2, D.P.R. n. 633/1972), nonché soggette ad imposta di registro, con aliquota proporzionale del 3%, in base al D.P.R. n. 131/1986, tariffa, parte 1°, art. 9;

14.3 Per la quantificazione dei diritti di segreteria le Parti convengono in € 500.000,00 il valore del contratto;

14.4 Gli eventuali canoni e indennità una tantum di cui all’art. 3.3 e 7 della Convenzione, relativi alla stipula di atti costitutivi dei diritti di superficie e delle servitù, saranno soggetti a imposta di registro proporzionale ed a carico del Proponente.

Art. 15 – Comunicazioni

15.1 Tutte le comunicazioni pertinenti e relative alla Convenzione e alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse mediante posta elettronica certificata (PEC);

15.2 Ciascuna comunicazione di cui sopra si considererà effettuata alla data di consegna della PEC, come risultante dalla relativa attestazione della piattaforma in uso al mittente. In proposito le Parti indicano, di seguito, i relativi indirizzi di Posta Elettronica Certificata:

Proponente (BYOPRO DEV2 S.r.l.): byoprodev2@legalmail.it;

Comune: protocollo@cert.comune.galatina.le.it.

Art. 16 – Clausola Finale

Le Parti dichiarano, convengono e riconoscono di aver liberamente negoziato e concordato tutti gli articoli e le disposizioni della Convenzione e concordano pertanto sull’inapplicabilità alla stessa degli artt. 1341, 1342 e 1370 del cod. civ.

COMUNE DI GALATINA

BYOPRO DEV2 S.r.l.